

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, comma 4, il quale dispone che “per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente del Consiglio dei Ministri istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013 concernente conferma e riorganizzazione della struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;

RITENUTO necessario apportare modifiche all’organizzazione della struttura di missione con compiti di studio, analisi e valutazioni delle implicazioni economico finanziarie dei provvedimenti normativi nonché per il supporto negli adempimenti connessi all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi al contenzioso di competenza del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al fine di potenziare il necessario supporto tecnico amministrativo;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013)

1. All’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2013, citato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “fino ad un massimo di 14 unità” sono sostituite dalle seguenti: “*fino ad un massimo di 18 unità*”;
- b) le parole: “non più di 4 unità” sono sostituite dalle seguenti: “*non più di 6 unità*”.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2 (Oneri)

1. Gli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del presente decreto, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi, adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 febbraio 2014

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2014, al n. 785.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, visto e annotato al n. 409 in data 18 febbraio 2014.